

Codice DB1202

D.D. 7 febbraio 2014, n. 17

Art.21 LR 40/98. Verifica ottemperanza alle prescrizioni della DGR n.1-2793 del 27.10.11 riguardante la fase di VIA ex art. 12 LR 40/98 ed alla DD n.302 - 21.12.2012, inerente il progetto "Interventi di razionalizzazione e potenziamento degli impianti di risalita della stazione sciistica San Domenico - seggiovia quadriposto "Ciamporino-Dosso" e seggiovia quadriposto "Ciamporino" - Varzo. Conclusione procedimento.

Premesso che:

con D.G.R. n. 1-2793 del 27 ottobre 2011, è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e contestualmente è stata espletata la valutazione d'incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/1997 per il progetto di cui all'oggetto;

in data 05/10/2012 la Società San Domenico Ski s.r.l., con sede in Varzo (VB), fraz. San Domenico, ha presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. 40/1998, e contestuale Valutazione d'incidenza per varianti apportate al progetto approvato con la D.G.R. sopra richiamata;

con determinazione dirigenziale n. 302 del 21/12/2012 le varianti al progetto di cui sopra sono state escluse dalla fase di Valutazione, di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, e relativa Valutazione d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della l.r. 19/2009, richiamando l'osservanza delle prescrizioni già contenute nella D.G.R. n. 1-2793 del 27 ottobre 2011;

con le note prot. n. 76889 del 02/08/2013 e prot. n. 79938 del 03/09/2013 Arpa Piemonte – Struttura complessa Dipartimento del Verbano Cusio Ossola, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998, ha trasmesso le prime valutazioni riguardanti la verifica di ottemperanza alla D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011 ed alla determinazione dirigenziale n. 302 del 21/12/2012;

in data 18/09/2013, con prot. n. 84680, Arpa Piemonte – Struttura complessa Dipartimento del Verbano Cusio Ossola, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998, ha trasmesso la propria relazione conclusiva alla verifica di ottemperanza alla D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011 ed alla determinazione dirigenziale n. 302 del 21/12/2012, con la quale sono state segnalate alcune inottemperanze alle prescrizioni contenute nei provvedimenti sopra richiamati;

in data 02/10/2013, con prot. n. 88989, Arpa Piemonte – Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto - SS Ambiente e Natura, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza relativamente all'ottemperanza alle prescrizioni ex D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011 in merito alla Valutazione d'Incidenza Ecologica; in particolare è stata segnalata l'inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'allegato A alla D.G.R. sopra richiamata, ai punti g11, g13 e g18;

già in data 28/09/2012 prot. n. 16525/DB10.16, Arpa Piemonte – Area Funzionale Tecnica - SS Ambiente e Natura, aveva segnalato al Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte la mancata trasmissione da parte della San Domenico Ski s.r.l. dei risultati del monitoraggio ante-operam volto a verificare la presenza di siti di nidificazione della Pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*) (punto g 13 D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011); il Settore Aree Naturali Protette con nota prot. n 305/DB10.16 del 08/01/2013, chiedeva l'ottemperanza a tale prescrizione al proponente, non ricevendo, peraltro, alcuna risposta in merito;

ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28/03/2011, n. 1/AMD, il Responsabile del Procedimento per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti finali delle procedure di VIA deve coincidere con il Responsabile già individuato per l'espletamento delle procedure ambientali di cui alla l.r. 40/1998; per la verifica di ottemperanza in oggetto, pertanto, il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

Considerato che:

il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 4931/DB1202 del 30/09/2013, ai sensi della l. 241/1990, ha dato comunicazione al proponente dell'avvenuto avvio del procedimento della fase di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'oggetto;

con nota n. prot. 4936/DB1202 del 30/09/2013, il Responsabile del Procedimento ha convocato per il giorno 09/10/2013 la riunione dell'Organo Tecnico regionale, al fine di analizzare collegialmente le inottemperanze e di valutare l'eventuale imposizione di misure di adeguamento e/o di irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 21 della l.r. 40/1998;

a seguito della riunione dell'Organo Tecnico regionale, con nota n. prot. 5242/DB1202 del 16/10/2013, è stata richiesta della documentazione integrativa ed è stata concessa al proponente San Domenico Ski la possibilità di fornire delle controdeduzioni a quanto riportato nelle relazioni pervenute da Arpa Piemonte;

con nota pervenuta il 07/11/2013, n. prot. 5649/DB1202 e successiva integrazione del 09/12/2013, n. prot. 6407/DB1202 è stata trasmessa dal proponente San Domenico Ski la documentazione integrativa richiesta con allegate le controdeduzioni alle relazioni di Arpa Piemonte;

al fine di analizzare collegialmente la documentazione pervenuta, il Responsabile del Procedimento, con nota n. prot. 6523/DB1202 del 13/12/2013 ha ritenuto necessario convocare una seconda riunione dell'Organo Tecnico regionale per il giorno 20/12/2013;

con nota n. prot. 6730/DB1200 del 23/12/2013 Arpa Piemonte – Struttura complessa Dipartimento del Verbano Cusio Ossola, anticipata via e-mail il 19/12/2013, ha trasmesso le proprie osservazioni alle controdeduzioni del proponente;

nella riunione del 20/12/2013, l'Organo Tecnico regionale, dopo aver esaminato tutta la documentazione pervenuta agli atti e sopra richiamata, ha accertato la permanenza delle violazioni alle prescrizioni rubricate ai seguenti punti dall'allegato A alla D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011:

- punto g.11 – non è stato concordato con l'osservatorio faunistico regionale l'installazione dei cavi aerei ad alto contrasto per la seggiovia "Ciamporino – Dosso";
- punto b.11 – mancata rimozione al termine della stagione invernale dei nastri trasportatori per sciatori;
- punti g.13 e g.14 – mancata trasmissione della relazione contenente i risultati del monitoraggio ante operam in merito alla presenza di siti di nidificazione della pernice bianca;
- punti b.14 e g.2 – non è stata rimossa la seggiovia "della Sella", peraltro di proprietà del Comune di Varzo.

l'Organo Tecnico regionale ha inoltre accertato una difformità da quanto eseguito dal proponente rispetto al progetto approvato in Conferenza di Servizi, consistente nella realizzazione di n. 2 nastri trasportatori per sciatori al posto dell'unico previsto in progetto;

l'Organo Tecnico regionale, a fronte delle succitate inottemperanze e difformità realizzative, ha ritenuto che sussistano le motivazioni per non far decadere la compatibilità ambientale dell'intervento a condizione che il proponente si impegni a:

- trasmettere idonea documentazione che dimostri l'effettiva installazione delle funi ad alta visibilità entro quindici giorni dal ricevimento del presente provvedimento;
- adottare, durante il periodo di chiusura dell'impianto, un sistema di segnalazione per le funi della seggiovia Ciamporino – Dosso, analogo a quanto prescritto per la seggiovia Ciamporino;
- posare, a parziale modifica del cronoprogramma presentato (allegato 2 delle controdeduzioni di cui alla nota prot. 5649 del 7 novembre 2013), le barriere frangivento ed eventuali reti paramassi/ferma neve non prima del primo di settembre, al fine di tutelare il periodo riproduttivo dei galliformi alpini;
- concordare con il dipartimento territorialmente competente di Arpa Piemonte entro il primo trimestre 2014 un piano di monitoraggio delle opere di recupero ambientale.

nel corso della riunione dell'Organo Tecnico regionale è stato inoltre richiamato che:

- le sanzioni in merito alle inadempienze riscontrate sono in capo agli Enti preposti alla vigilanza, in particolare:
 - per quanto riguarda la normativa paesaggistica, la vigilanza è in capo al comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 16 della l.r. 20/1989. L'Amministrazione Comunale dovrà quindi verificare la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, nonché il rispetto delle prescrizioni elencate nel provvedimento autorizzativo stesso; in caso di sussistenza di violazione, dovranno essere adottate le procedure previste dalla vigente normativa all'art. 167 del d.lgs. 42/2004;
 - per quanto riguarda la normativa inerente la tutela della Rete Natura 2000, la vigilanza spetta ai soggetti di cui all'art. 49 l.r. 19/2009 tra i quali sono presenti sia il Corpo forestale dello Stato sia gli agenti di polizia locale che sono chiamati a procedere secondo i disposti degli artt. 50 e 55 della l.r. 19/2009 in merito all'inottemperanza alle prescrizioni g.13 e g.14;
- il comune di Varzo dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione della seggiovia "della Sella" al fine di adempiere alle prescrizioni b.14 e g.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011;
- restano confermate le prescrizioni contenute nell'allegato A alla D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011 e nella determinazione dirigenziale n. 302 del 21/12/2012.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

vista la l.r. 40/1998;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 1-2793 del 27 ottobre 2011;

vista la determinazione dirigenziale n. 302 del 21 dicembre 2012

i verbali dell'Organo Tecnico regionale del 09/10/2013 e del 20/12/2013;

visti tutti i contributi acquisiti agli atti e richiamati in premessa;

determina

– di concludere la verifica di ottemperanza alle prescrizioni, ai sensi della l.r. 40/1998, accertando l'inottemperanza da parte della Società San Domenico Ski s.r.l., con sede in Varzo (VB), fraz. San

Domenico, alle prescrizioni rubricate ai punti b.11, b.14, g.2, g.11, g.13 e g.14 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1-2793 del 27 ottobre 2011;

- di accertare la difformità dal progetto approvato con la citata D.G.R. consistente nella presenza di due nastri trasportatori per sciatori al posto dell'unico previsto in progetto;
- di confermare la compatibilità ambientale del progetto a condizione che il proponente San Domenico Ski provveda a:
 - trasmettere idonea documentazione che dimostri l'effettiva installazione delle funi ad alta visibilità entro quindici giorni dal ricevimento del presente provvedimento;
 - dotare di un sistema di segnalazione delle funi della seggiovia Ciamporino – Dosso, analogo a quanto prescritto per la seggiovia Ciamporino, durante il periodo di chiusura dell'impianto;
 - posare le barriere frangivento ed eventuali reti paramassi/ferma neve non prima del primo di settembre, al fine di tutelare il periodo riproduttivo dei galliformi alpini;
 - concordare con il dipartimento territorialmente competente di Arpa Piemonte entro il primo trimestre 2014 un piano di monitoraggio delle opere di recupero ambientale;
 - entro quindici giorni dal ricevimento del presente provvedimento, rivolgere istanza al Comune territorialmente interessato al fine dell'attivazione delle procedure previste dall'art. 167 del D.lgs. 42/2004 relativamente a quanto realizzato in difformità dal progetto approvato con D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011 e comunicarne gli esiti all'Organo Tecnico regionale;
- di confermare le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011 e nella determinazione dirigenziale n. 302 del 21/12/2012;
- di disporre che il comune di Varzo, proprietario dell'impianto, dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione della seggiovia "della Sella" al fine di adempiere alle prescrizioni b.14 e g.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011;
- di dare atto che le eventuali sanzioni in merito alle inadempienze riscontrate sono in capo agli Enti specificamente preposti alla vigilanza delle violazioni accertate a cui sarà trasmesso il presente provvedimento;
- di dare atto che la presente determinazione sarà inviata al proponente al fine degli adempimenti di cui ai punti precedenti ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti